

CONTRIBUTO ONAOSI E RICORSI PENDENTI

Ulteriori chiarimenti

Forniamo ulteriori chiarimenti in merito alla nostra circolare n. 53/07 con cui abbiamo fornito indicazioni operative a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale del contributo Onaosi.

In particolare, Federfarma ha precisato che **l farmacisti che nel frattempo ricevessero cartelle esattoriali** relative al mancato pagamento del contributo ONAOSI potranno presentare, in luogo del ricorso giudiziario, apposita istanza con lettera raccomandata da inviare sia alla Fondazione ONAOSI, sia al Concessionario alla Riscossione, per richiedere lo sgravio degli importi illegittimamente iscritti a ruolo, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale.

In allegato è riportato il fac-simile della suddetta istanza nella quale viene anche fatta esplicita riserva di richiedere il risarcimento di eventuali danni in caso di comportamento omissivo dell'ONAOSI e/o del Concessionario alla Riscossione.

L'invio di tale istanza non preclude la possibilità di impugnare giudizialmente le cartelle di pagamento; tuttavia, secondo il legale di Federfarma, un eventuale ricorso non consentirebbe di ottenere la condanna alle spese dell'Ente e comporterebbe per il farmacista solo un aggravio di costi.

Sempre secondo il legale di Federfarma, nel caso in cui il Concessionario alla Riscossione dovesse eventualmente esperire oggi un'azione esecutiva in base a cartelle esattoriali emesse prima della sentenza della Corte Costituzionale, *"andrebbe subito proposta un'opposizione all'esecuzione, con richiesta di condanna dell'Onaosi e dell'Esattoria, al risarcimento dei danni avendo costoro agito per un credito ormai senza titolo"*.

Invitiamo a diffondere la presente ai propri collaboratori ed inviamo cordiali saluti.

Racc. a.r.

Spett.le
ONAOSI
Via Ruggero D'Andreotto, 18
06124 PERUGIA

Spett.le
Concessionario alla Riscossione
della provincia di

Il sottoscritto dott., farmacista, nato a il, residente in Via/piazza n°, C.F. ha ricevuto in data la notifica della cartella esattoriale n° da parte del Concessionario alla Riscossione di per il pagamento del contributo ONAOSI relativo agli anni per complessivi €, con invito perentorio al pagamento di detto importo entro il termine di giorni, e con minaccia, in difetto, di esecuzione forzata.

Il sottoscritto fa presente che, con sentenza n. 190 del 5/14 giugno 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 23 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui vengono stabilite le modalità per la determinazione del contributo obbligatorio, di cui alla cartella esattoriale in atti.

In applicazione di detta sentenza, com'è noto, tutte le cartelle esattoriali, emesse in forza di tale disposizione legislativa, debbono ritenersi prive di efficacia, essendo venuta meno la legittimità dell'imposizione.

Di conseguenza, da parte dell'ONAOSI e del Concessionario alla Riscossione procedente, dovrà essere sospesa l'esecuzione della cartella esattoriale notificata come sopra e dovrà essere provveduto, sollecitamente, allo sgravio dell'imposizione.

Con riserva di richiedere il risarcimento di ogni danno che il sottoscritto potrà subire per la loro inadempienza.

Data

Firma